

OGGETTO

DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

AGGIORNAMENTO

10 MARZO 2023

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art 1, commi da 153 Legge 29.12.2022 n. 197 (G.U. 16.1.2023 n. 12)
Circolare Agenzia delle Entrate 13.1.2023 n. 1/E

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO

RISCOSSIONE

DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI L. 197/2022

COLLEGAMENTI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20

002

201

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

L'art. 1 co. 153 della L. 197/2022 ha introdotto una misura finalizzata alla definizione agevolata degli avvisi bonari emessi ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/73 e dell'art. 54-bis del DPR 633/72, a seguito della liquidazione automatica delle dichiarazioni.

I contribuenti che aderiscono alla definizione ottengono la riduzione delle sanzioni, ordinariamente del 30%, al 3%, mentre nelle situazioni ordinarie, ricevuto l'avviso bonario, il contribuente che intenda definirlo usufruisce della riduzione delle sanzioni a 1/3 (pari al 10%) se il pagamento avviene nei 30 giorni, ai sensi del DLgs. 462/97.

Resta fermo che vanno pagate la totalità delle imposte e dei contributi oltre agli interessi, nel rispetto del termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, come previsto dall'art. 2 co. 2 del DLgs. 462/97.

La riduzione delle sanzioni si riferisce alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, il cui termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) o recapitate successivamente alla medesima data, ovvero alle rateizzazioni in corso al 1 gennaio 2023.

Di seguito si riporta la disciplina per la definizione degli avvisi bonari.

AMBITO APPLICATIVO

La definizione ex art. 1 co. 153 della L. 197/2022 riguarda gli avvisi bonari emessi ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/73 e dell'art. 54-bis del DPR 633/728, a seguito della liquidazione delle dichiarazioni ed inviati al contribuente o all'intermediario abilitato.

L'Amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del termine di presentazione delle dichiarazioni dell'anno successivo avvalendosi di procedure automatizzate, *"alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta"*. Il controllo, effettuato esclusivamente *"sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria"*, consiste nel:

- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, delle imposte, contributi e premi;
- correggere errori materiali nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti da precedenti dichiarazioni;
- ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista di legge o non spettanti sulla base dei dati delle dichiarazioni;
- ridurre le deduzioni dal reddito superiori ai limiti legali;
- ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti di imposte, contributi e premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta¹⁰.

Il controllo, ai fini IVA, consiste nel:

- ▶ correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;
- ▶ correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- ▶ controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27, 33 co. 1 lett. a) (il riferimento è ora da intendersi al DPR 542/99) e 74 co. 4 del DPR 633/7211.

La riduzione delle sanzioni si riferisce alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, il cui termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) o recapitate successivamente alla medesima data.

COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA

Per l'IVA periodica, il controllo è reso più efficiente dalle comunicazioni delle liquidazioni ex art. 21-bis del DL 78/2010; anomalie nell'incrocio dei dati causano l'immediato controllo, con una comunicazione di "compliance" al contribuente (che stimola il ravvedimento ex art. 13 del DLgs. 472/97) e il successivo avviso bonario.

La definizione ex L. 197/2022 è ammessa anche per gli avvisi bonari emergenti dalle comunicazioni di liquidazione, in quanto si tratta di una sottospecie di liquidazione automatica, non a caso viene richiamato l'art. 54-bis del DPR 633/7212.

In questa ipotesi, stante la celerità del controllo, può accadere che le sanzioni contestate nell'avviso bonario siano pari al 5%. Altresì in questa eventualità, la definizione della L. 197/2022 si profila conveniente essendo al 3%.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

La definizione riguarda anche i contributi INPS ancorché la loro riscossione avvenga solo mediante avviso di addebito ex art. 30 del DL 78/2010.

Pertanto, sembra prevista la definizione dei contributi determinati nel quadro RR del modello REDDITI, correttamente dichiarati ma non versati.

VERSAMENTI

I benefici derivanti dalla definizione ex L. 197/2022 presuppongono, a livello generale, l'autoliquidazione ad opera del contribuente.

Chiarimenti sono stati forniti nella circ. Agenzia delle Entrate 13.1.2023 n. 1, in merito "alle modalità applicative della suddetta definizione agevolata, considerato che le richiamate disposizioni non hanno previsto, per gli esiti già trasmessi ai contribuenti, l'invio di nuove comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate".

Le somme devono essere versate ex art. 19 del DLgs. 241/97, quindi devono essere pagate tramite il modello F24 utilizzando i codici tributo "9001" e "9002" relativi alla liquidazione automatica. Inoltre, la L. 197/2022 non prevede divieti di compensazione delle somme ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Sulle somme spettanti sono dovuti gli interessi nella misura del 3,5% annuo, come prevede l'art. 6 co. 1 del DM 21.5.2009.

Ai sensi dell'art. 1 co. 154 della L. 197/2022, *"Il pagamento delle somme di cui al comma 153 avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione".*

Inoltre, con il richiamo all'art. 3-bis del DLgs. 462/97, ne deriva che:

- il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali, quale che sia l'importo da dilazionare;
- opera il regime dei lievi inadempimenti ex art. 15-ter del DPR 602/73. Ovvero, per effetto di ciò, non c'è decadenza per inadempimenti dovuti a:
 - insufficiente versamento, per una frazione non superiore al 3%, e, in ogni caso, a 10.000,00 euro;
 - tardivo versamento non superiore a 7 giorni.

Per i lievi inadempimenti che, ai sensi dell'art. 15-ter del DPR 602/73, non causano la decadenza dalla dilazione, è irrogata, sull'importo non pagato o pagato tardi, la sanzione del 30% o del 15% ex art. 13 del DLgs. 471/97.

DILAZIONI DEGLI AVVISI BONARI IN CORSO

La definizione può riguardare, anche, gli avvisi bonari ricevuti all'1.1.2023, per qualunque periodo d'imposta siano stati emessi, a condizione che il contribuente stia ancora pagando somme avendo fruito della dilazione.

Deve trattarsi di dilazione in essere all'1.1.2023, quindi non possono fruirne i contribuenti decaduti da una dilazione all'1.1.2023.

Non hanno a questo fine rilevanza le inadempienze commesse dal contribuente nei versamenti "contenute" nei limiti dell'art. 15-ter del DPR 602/7337. Per quanto riguarda la prima rata, di conseguenza, la dilazione è in essere se questa è stata pagata nei termini, ferma la tolleranza dei sette giorni di ritardo.

Anche in questo caso rimane la necessità di pagare per intero le imposte e gli interessi in quanto *"sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo"*.

Per effetto dell'art. 1 co. 156 della L. 197/2022, "Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 155 prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione".

In questo caso, l'agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3 per cento dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

Non emergono motivi ostativi all'applicabilità della disciplina dei lievi inadempimenti dell'art. 15-ter del DPR 602/73, per le successive rate da pagare.

Rientra nella definizione anche l'avviso bonario che contiene solo sanzioni e/o interessi, trattandosi di imposte pagate tardivamente.

DILAZIONI DI AVVISI BONARI DECADUTE

La definizione degli avvisi bonari non opera per le dilazioni decadute all'1.1.2023. Coloro i quali si trovino in questa situazione non possono fruire di alcuna definizione, salvo le somme siano state iscritte a ruolo e consegnate entro il 30.6.2022.

RATE DI AVVISI BONARI DECADUTE

Le rate scadute all'1.1.2023, sempre che non si sia verificata la decadenza, vanno pagate entro il termine per la rata successiva, non potendosi, in questo caso, sostenere che per la rata scaduta spetti la sanzione ridotta al 3%.

In armonia con ciò, è stato sostenuto che *"Per la determinazione dell'importo residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023 occorre sottrarre anche gli importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva)"*.

Da ciò emerge che per beneficiare della definizione in oggetto la rata scaduta va comunque pagata entro il termine per quella successiva: ove ciò non avvenga, il contribuente decade dalla dilazione.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 29/2023

PAGINA

5/5

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire della definizione agevolata degli avvisi bonari dovrà essere affidato allo Studio Adriani uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI